



Bruxelles, 20 novembre 2017
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2016/0106 (COD)

14092/1/17
REV 1 ADD 1 REV 1

CODEC 1762
FRONT 460
VISA 419
COMIX 745

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = dichiarazioni

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Il Consiglio e la Commissione sottolineano l'importanza, al fine di contrastare la frode di identità, d'identificare con precisione i richiedenti di protezione internazionale e verificare le dichiarazioni dei richiedenti, di consentire l'accesso diretto delle autorità competenti in materia di asilo per quanto riguarda i dati di cittadini di paesi terzi conservati nell'EES quando esaminano le domande di protezione internazionale e determinano lo Stato membro competente per l'esame di tali domande.

Per tale motivo entrambe le istituzioni convengono che una disposizione giuridica debba essere introdotta nei pertinenti strumenti del pacchetto asilo e in altri possibili atti normativi pertinenti al fine di assicurare l'accesso diretto all'EES da parte delle autorità competenti in materia di asilo, in particolare la proposta relativa al regolamento sulla procedura d'asilo e al regolamento di Dublino attualmente discusse nell'ambito degli organi del Consiglio, o in una futura iniziativa legislativa relativa all'interoperabilità. In tale contesto, dovrebbe essere presa in considerazione la situazione specifica degli Stati associati Schengen e di quelli associati a Dublino.

Dichiarazione della Commissione

Il regolamento che istituisce il sistema ingressi/uscite è coerente con il sistema di transito per Kaliningrad di cui al regolamento (CE) n. 693/2003¹, nella sua forma attuale.

Qualora il sistema di transito per Kaliningrad venga modificato in futuro, la Commissione garantirà la coerenza legislativa fra questi atti giuridici.

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria apprezza gli intensi sforzi profusi dalla presidenza estone per raggiungere un ampio consenso tra gli Stati membri su questa importante questione.

Tuttavia, le autorità di contrasto non dispongono ancora di una sufficiente autorizzazione di accesso al sistema per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o di altre categorie di persone che hanno commesso un reato. Si auspica che venga trovata una soluzione a tale problema mediante l'interoperabilità.

Sarebbe stato inoltre auspicabile che l'accesso al sistema di ingressi/uscite da parte delle autorità competenti in materia di asilo fosse basato su un'efficace cooperazione tra dette autorità degli Stati membri. È di fondamentale importanza che possano essere utilizzati in modo efficace anche strumenti quali l'EES, il cui sviluppo ha richiesto molto tempo e molte risorse finanziarie e umane. L'accesso all'EES da parte delle autorità competenti in materia di asilo al fine di identificare con precisione i cittadini di paesi terzi, nonché per facilitare il processo e per i rimpatri forzati, avrebbe costituito un importante valore aggiunto dell'EES.

¹ Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).

Dichiarazione del Belgio

Il Belgio ha sempre sostenuto l'obiettivo generale di continuare i lavori sullo sviluppo della strategia dell'Unione di gestione integrata delle frontiere, anche attraverso un miglior utilizzo delle moderne tecnologie per migliorare la gestione dei controlli di frontiera. L'istituzione di un sistema di ingressi/uscite contribuirà a migliorare l'efficacia del controllo di frontiera, agevolando l'attraversamento delle frontiere della maggior parte dei viaggiatori, mentre al tempo stesso la sicurezza delle frontiere sarà rafforzata.

Accogliamo pertanto con soddisfazione l'accordo sulla proposta di regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011.

Il sistema di ingressi/uscite prevedrà un unico calcolatore automatico che indichi la durata massima del soggiorno autorizzato negli Stati membri in cui l'EES è operativo. Ciò cambierà notevolmente il modo in cui il calcolo del soggiorno autorizzato è stato effettuato fino ad oggi. Le attuali disposizioni dell'acquis di Schengen che sono rilevanti ai fini del calcolo del soggiorno autorizzato forniscono altre indicazioni sul modo in cui il soggiorno autorizzato dovrebbe essere calcolato.

Al fine di garantire un approccio coerente in merito al calcolo del soggiorno autorizzato, il Belgio desidera invitare la Commissione europea a esaminare tutte le relative disposizioni dell'acquis di Schengen e a proporre le modifiche eventualmente necessarie. In tal modo, sarà possibile garantire un quadro giuridico chiaro e coerente dal momento in cui il sistema di ingressi/uscite entrerà in funzione.

Dichiarazione della Slovenia

La Repubblica di Slovenia sostiene pienamente gli sforzi volti a rafforzare il controllo alle frontiere esterne dell'UE, compresa l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite, che è coerente con le esigenze del Consiglio europeo e di numerosi documenti strategici dell'UE.

L'obiettivo del sistema, vale a dire migliorare il controllo delle persone presenti nel territorio degli Stati membri, è stato approvato già nel 2008 durante la presidenza slovena, quando i ministri degli Stati membri hanno proposto alla Commissione, per la prima volta, di elaborare una proposta per l'istituzione di tale sistema.

Per questo motivo, ci rammarichiamo del fatto che la proposta di regolamento non persegue interamente questo obiettivo in quanto limita l'uso del sistema allo spazio Schengen, che opera ancora una volta una distinzione tra frontiere esterne e frontiere interne dell'UE, per le quali non è stata ancora adottata una decisione di soppressione dei controlli. Tale distinzione non è solo giuridica, ma avrà anche implicazioni pratiche in quanto il sistema avrà un effetto sproporzionato sul flusso di traffico ai valichi di frontiera presso la frontiera terrestre in cui sarà applicato, pertanto anche presso alcune frontiere tra gli Stati membri dell'UE.

Teniamo a sottolineare che nella Repubblica di Slovenia l'infrastruttura del valico di frontiera alle frontiere esterne terrestri Schengen è stata adattata per tener conto degli obblighi al momento dell'ingresso nello spazio Schengen. Con il continuo aumento del traffico presso questa frontiera, a causa della modifica del regime di controllo dovuta a controlli sistematici di tutti i passeggeri e l'uso obbligatorio di una serie di nuovi sistemi di controllo alle frontiere, l'infrastruttura non consentirà più a breve un flusso ragionevole di traffico.

La Repubblica di Slovenia chiede pertanto alla Commissione europea di fornire finanziamenti aggiuntivi per adattare convenientemente l'infrastruttura, date le restrizioni incluse nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 per quanto riguarda il finanziamento degli investimenti in infrastrutture ai valichi di frontiera presso le frontiere interne temporanee dell'UE. Il controllo alle frontiere esterne è nell'interesse comune di tutti gli Stati membri dell'UE e con l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite la Repubblica di Slovenia non può essere e non sarà responsabile dell'eventuale aumento dei tempi d'attesa alle frontiere esterne dello spazio Schengen e non la considererà una questione bilaterale da risolvere nel quadro delle relazioni con i paesi vicini.

Dichiarazione della Croazia

La Repubblica di Croazia sostiene l'obiettivo del presente regolamento, dal momento che dovrebbe contribuire al rafforzamento e al mantenimento di una favorevole situazione di sicurezza nell'intero territorio dell'Unione europea, presupposto che richiede, tra l'altro, un controllo migliore e più operativo delle frontiere esterne.

Tale obiettivo dovrebbe essere considerato quale il massimo interesse dei cittadini dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia ritiene inaccettabile che il regolamento in questione non sia applicato sin dall'inizio della sua applicazione operativa alle frontiere esterne dell'Unione europea, il che ne indebolisce l'effetto senza necessità né motivo. Occorre sottolineare che l'entrata in vigore dell'attuale proposta di regolamento sospenderebbe temporaneamente la disposizione in vigore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen e le disposizioni vigenti del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, parti integrante dell'*acquis comunitario*. La Repubblica di Croazia desidera fare presente che nel titolo stesso della proposta di regolamento la Commissione europea ha previsto l'attuazione del regolamento esattamente alle frontiere esterne dell'Unione, pertanto garantendo la parità di trattamento tra tutti gli Stati membri.

L'assenza di uniformità nell'applicazione del regolamento ai membri a pieno titolo dello spazio Schengen, e ai paesi che stanno per diventare membri a pieno titolo, tra cui la Repubblica di Croazia, renderebbe secondario l'obiettivo del regolamento e, oltre a minacciare la sicurezza interna dell'Unione europea e l'efficacia della lotta contro il terrorismo e le forme gravi di criminalità, invierebbe anche un messaggio negativo all'opinione pubblica europea.

Dal punto di vista operativo, l'assenza di uniformità nell'applicazione del regolamento a causa del mancato accesso al VIS tramite l'EES, si tradurrebbe nell'impossibilità di registrare la durata del soggiorno dei cittadini di paesi terzi nei soggiorni di breve durata nell'UE e, pertanto, di controllare la validità di un visto Schengen. Dal momento che la Repubblica di Croazia equipara tale visto ai propri visti, il suo mancato accesso al VIS attraverso l'EES potrebbe consentire l'ingresso sul suo territorio ai titolari di un visto non valido che si recano in un paese Schengen. Ciò solleva l'ulteriore questione dello Stato membro responsabile delle spese di rimpatrio di tali persone.

Inoltre, la mancata applicazione del regolamento alla Repubblica di Croazia si tradurrebbe nell'impossibilità di accedere ad altri dati operativi su persone che attraversano frequentemente la frontiera esterna dell'Unione europea e la frontiera Schengen, inclusi potenziali terroristi e altre persone sospette in termini di sicurezza.

Una tale applicazione non uniforme potrebbe dirottare i movimenti delle persone che pongono una minaccia per la sicurezza interna dell'Unione europea verso le frontiere dove il sistema in questione non è applicato. Per quanto concerne la Repubblica di Croazia, ciò implicherebbe un dirottamento verso i circa 1 350 km di frontiera esterna dell'Unione europea anche di persone provenienti da paesi terzi caratterizzati da crescenti tendenze di intolleranza, radicalismo ed estremismo violento, favorite tra l'altro dal fenomeno dei combattenti terroristi stranieri di ritorno nel loro paese d'origine da zone di conflitto, accrescendo per di più il rischio di terrorismo per la Repubblica di Croazia.

Inoltre, l'applicazione non uniforme del regolamento avrebbe anche gravi implicazioni sul flusso di traffico transfrontaliero, dal momento che, oltre alle verifiche sistematiche che sono state introdotte, sarebbe necessario più tempo per il trattamento manuale, e non automatico, dei documenti di viaggio, compromettendo l'adeguatezza della profilazione di sicurezza dei passeggeri da parte delle guardie di frontiera.

Tenendo conto di quanto precede, e trattandosi di uno Stato membro con una frontiera esterna dalla lunghezza considerevole, la Repubblica di Croazia è estremamente interessata a trovare un modo per applicare il regolamento alle frontiere esterne dell'Unione europea sin dalla sua adozione, ottimizzandone in tale modo l'obiettivo principale.
